



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 978 del 2013, proposto da:

Fer Live S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lazzaro Di Trani e **Bice Annalisa Pasqualone**, con domicilio eletto presso **Bice Annalisa Pasqualone**, in Bari, Via Dalmazia, 161;

contro

Provincia di Bari, Città Metropolitana di Bari, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni D'Innella, con domicilio eletto presso Giovanni D'Innella, in Bari, Via N. Putignani, 136;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia;

Comune di Bitonto, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Iambrenghi, in Bari, Via Abate Eustasio, 5;

per l'annullamento

della Determinazione n. 2926 del 12.4.2013, notificata il successivo 2 maggio 2013, con la quale il Dirigente del Servizio Polizia Provinciale, Protezione Civile ed Ambiente della Provincia di Bari è pervenuto nella determinazione “*di denegare la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata dalla Società Fer. Live s.r.l. relativamente al progetto per la realizzazione della piattaforma integrata per il trattamento e il recupero di metalli da rifiuti con bacino energetico secondario*”;

di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bari, del Comune di Bitonto e della Città Metropolitana di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 1.7.2013 e depositato in Segreteria in data 22.7.2013, la società **Fer Lives.r.l.** impugnava la determinazione provinciale n. 2926 del 12.4.2013, con la quale le veniva negata la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione di una “*piattaforma integrata per il trattamento e recupero di metalli da rifiuti con bacino energetico secondario*” da realizzarsi in agro del Comune di Bitonto (BA), località “Colaiani”, oltre i correlati pareri sfavorevoli.

In via subordinata, veniva altresì impugnata la DGR n. 2668/2009, recante il Piano di Gestione dei rifiuti speciali (PRGRS) della Regione Puglia.

Rilevava parte ricorrente che, con il gravato provvedimento, la Provincia di Bari aveva considerato l'area interessata dall'intervento (destinata a zona agricola) come non compatibile con le prescrizioni dettate dal vigente piano gestione rifiuti in ordine alla localizzazione impiantistica.

Tuttavia, in tesi, la Provincia ometteva di considerare che il progetto in esame aveva già ottenuto una VIA favorevole e che detta VIA prendeva in considerazione anche l'aspetto di localizzazione dell'opera.

Si evidenziava che l'AIA non poteva prendere in considerazione gli aspetti localizzativi del progetto in esame, dovendo viceversa valutare unicamente gli aspetti afferenti la gestione dell'impianto.

Diversamente operando, la Provincia, nel valutare nuovamente in sede di procedimento relativo all'AIA gli aspetti localizzativi (che invece, in tesi, erano e sono afferenti al procedimento di VIA e che erano già stati valutati favorevolmente), aveva in modo illegittimo aggravato il procedimento.

Veniva, altresì, rimarcata l'illegittimità del parere negativo dell'ARPA emesso nel corso della conferenza dei servizi iniziata in data 11.12.2012, rilevandosi l'incompetenza dell'Agenzia Regionale in materia di aspetti localizzativi dell'impianto.

Si rappresentava, altresì, come detto parere ARPA fosse caratterizzato da carenza di motivazione e di istruttoria, non avendo l'Agenzia Regionale richiesto alla società ricorrente gli opportuni chiarimenti e le integrazioni documentali.

Su un piano più generale, la società ricorrente si doleva del fatto che la determinazione provinciale n. 2926 del 12.4.2013 fosse frutto di una errata applicazione del PRGRS.

In particolare, si evidenziava che il paragrafo 15.1 del PRGRS classificava come motivo escludente per la realizzazione dell'impianto *de quo* l'ipotesi in cui l'impianto proposto fosse in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata; che, pertanto, le previsioni del PRGRS sul punto rimandavano alla disciplina vincolistica di settore; che, in proposito, le Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesaggistico avevano verificato, nel caso di specie, la compatibilità dell'impianto con i vincoli paesaggistici esistenti sull'area; che, quindi, la Provincia aveva illegittimamente ritenuto di non tener conto dei pareri favorevoli in esame.

Si rimarcava, ancora, che, nel provvedimento gravato, la Provincia aveva affermato che la localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti speciali dovesse ricadere in aree industriali; che, pertanto, il censurato diniego fosse sostanzialmente immotivato con riferimento alla destinazione urbanistica dell'area classificata - dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di Bitonto - come zona agricola.

Anche in tale parte, sempre in tesi del ricorrente, il provvedimento si fondava su una errata e travisata interpretazione della normativa di riferimento, in quanto la destinazione di un'area a zona agricola comunque consentiva l'insediamento su di essa di una discarica.

Il legislatore e la giurisprudenza amministrativa avevano infatti ritenuto compatibile la realizzazione di una discarica in zona agricola; se l'art. 196 D.Lgs. n. 152/2006 privilegia per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti le aree industriali, tuttavia, il successivo art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 prevede che l'approvazione del progetto di un nuovo impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti, anche pericolosi, costituisca, ove occorra, automatica variante allo strumento urbanistico; che pertanto, in conclusione, l'ordinamento non escludeva a priori la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti speciali in area agricola.

Pertanto, la società ricorrente ribadiva come l'impianto da essa proposto fosse pienamente compatibile con le NTA del PRG del Comune di Bitonto.

Infatti, l'art. 22.1c delle NTA del PRG del Comune di Bitonto prevedeva espressamente la possibilità di realizzare in zona agricola gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi, quale quello proposto dalla società ricorrente.

Tenuto conto che, in base all'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e che il Comune di Bitonto aveva originariamente espresso parere favorevole alla localizzazione dell'impianto in questione nell'ambito del procedimento di VIA, non restavano chiare le ragioni per cui, nel caso di specie, la Provincia di Bari avesse ritenuto di non applicare l'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006.

Anzi, si evidenziava come il dirigente provinciale, nel ritenere prevalenti i contenuti del PRGRS rispetto all'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 avesse violato il principio di gerarchia delle fonti.

Peraltro, il provvedimento impugnato si palesava illegittimo, tenuto conto del fatto che il progetto presentato dalla società ricorrente prevedeva il previo recupero dei rifiuti nell'impianto di trattamento e l'avvio soltanto di quelli non più recuperabili nell'annessa discarica e che il diniego opposto dall'Amministrazione provinciale violava, pertanto, la normativa comunitaria, nazionale e regionale incentivante l'attività di recupero e la riduzione dei rifiuti di avviare in discarica.

Il provvedimento gravato era altresì tacciato di illegittimità nella parte in cui ometteva di dare atto dei pareri favorevoli rilasciati da diverse altre Amministrazioni coinvolte nella sua emanazione.

Inoltre, l'Amministrazione procedente aveva omissso di considerare in modo puntuale le osservazioni presentate dalla società ricorrente in data 10.4.2013 e che, pertanto, il provvedimento gravato finiva in tal modo per risultare carente di motivazione ed intaccato da un grave difetto di istruttoria.

La società ricorrente sottolineava poi che, in ogni caso, laddove si fossero ritenute vincolanti le previsioni del PRGRS, le stesse avrebbero dovuto essere qualificate come illegittime, poiché il menzionato PRGRS veniva approvato dalla Giunta regionale (con DGR n. 2668/2009, gravata in via subordinata) in violazione della competenza consiliare di cui agli artt. 3 Legge Regionale n. 30/1986 e 3 Legge Regionale n. 39/2009.

In ogni caso, il PRGRS era illegittimo anche per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. e del D.Lgs. n. 152/2006, poiché quest'ultimo (cfr. art. 196) assegnava alle Regioni il potere di definire i criteri per l'individuazione - da parte delle Province - dei luoghi e delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti; detto art. 196 D.Lgs. n. 152/2006 non assegnava, pertanto, alle Regioni né il potere di fissare i criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di detti impianti, né tantomeno il potere di individuare direttamente le aree ove localizzare, ovvero ove non localizzare gli impianti di smaltimento in esame.

Pertanto, da tale angolo visuale il PRGRS risultava illegittimo per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. e, comunque, per violazione dell'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, il quale non poneva alcun carattere vincolante alle previsioni urbanistiche di PRG, tenuto conto che l'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 considerava tali opere di pubblica utilità, la cui realizzazione doveva essere destinata a prevalere sulle contrastanti previsioni urbanistiche, al punto che lo stesso art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 prevedeva che l'AIA costituisse autorizzazione edilizia anche in variante allo strumento urbanistico.

Con controricorso pervenuto in Segreteria in data 30.7.2013, si costituiva in giudizio la Provincia di Bari, rilevando che la VIA (favorevole nel caso di specie) non poneva di per sé alcun vincolo insuperabile in sede di procedimento relativo all'AIA; che nel corso del procedimento di AIA non si poteva prescindere da una attenta verifica dei criteri localizzativi definiti dal PRGRS; che il provvedimento provinciale gravato non era inficiato da vizio di competenza avendo l'Amministrazione provinciale agito nell'esercizio delle funzioni delegate *ex lege* Regione Puglia n. 17/2007; che, inoltre, la localizzazione dell'impianto in esame in zona industriale costituiva vincolo di natura escludente in forza del PRGRS; che comunque l'invocato art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 non avrebbe consentito di superare tutti i vincoli riscontrati ed, in ogni caso, non si trattava di un meccanismo connotato da automatismo (per cui legittimamente l'Amministrazione comunale aveva ritenuto di non apportare variazioni allo strumento urbanistico).

Si evidenziava, in particolare, che la Provincia di Bari era tenuta ad applicare le norme di settore vigenti (tra cui il PRGRS) e che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l'Amministrazione procedente aveva dato atto nel gravato provvedimento di tutti i pareri resi.

Del resto, in ogni caso, l'esito finale della conferenza di servizi non poteva essere determinato dal mero conteggio numerico dei pareri resi, dovendosi procedere ad una valutazione di tipo sostanziale.

Il gravato diniego dava altresì atto delle osservazioni ex art. 10 *bis* legge n. 241/1990 presentate dalla società ricorrente, venendo poi sottolineato che le censure avverso il PRGRS risultavano essere inammissibili, in quanto il ricorso introduttivo non era stato notificato alla Regione Puglia (che detto piano aveva approvato).

Con atto del 24.8.2013, si costituiva in giudizio il Comune di Bitonto, il quale, preliminarmente ed in rito, rilevava che il ricorso introduttivo risultava essere inammissibile, in quanto non è stata evocata in giudizio la Regione Puglia.

In tesi del citato Comune, l'ostacolo alla realizzazione dell'impianto in esame derivava proprio dal gravato PRGRS della Regione Puglia, che parte ricorrente impugnava, sia pure in via subordinata, senza tuttavia notificare il ricorso alla Regione Puglia, quale P.A. che aveva emesso l'atto gravato, in violazione dell'art. 41, comma 2 cod. proc. amm..

Infatti, le zone non idonee agli insediamenti quali quello progettato dalla società ricorrente venivano individuati nel PRGRS della Regione Puglia, stabilendosi che la localizzazione dei nuovi impianti, eccetto le discariche, avvenissero nelle aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 (cfr. art. 15.1 - pag. 2524 del PRGRS).

Parte ricorrente intendeva localizzare l'impianto in zona agricola, di per sé essendo incompatibile (in forza del PRGRS) con tale localizzazione.

La difesa del Comune di Bitonto sottolineava che le previsioni del PRGRS sul punto (i.e. divieto di localizzazione in zona agricola degli impianti di trattamento e trasformazione dei rifiuti speciali ed obbligo di localizzazione in zona industriale) dovevano intendersi come vincolanti ed inderogabili e di esse era stata fatta corretta applicazione con la gravata determinazione provinciale n. 2926 del 12.4.2013 con cui era stata correttamente negata la richiesta di AIA.

In definitiva, le prescrizioni del PRGRS costituivano ostacoli insormontabili alla approvazione del progetto di **Fer Live** s.r.l. e la valutazione concernente l'AIA si era incentrata proprio sull'aspetto della compatibilità dell'intervento con le previsioni di carattere "gestionale" stabilite dal PRGRS.

Pertanto, doveva ritenersi tipico del procedimento di AIA la valutazione della compatibilità dell'intervento con le misure previste dal PRGRS.

Del resto, nel caso di specie, la VIA era stata emanata con l'espressa riserva di valutare in modo più approfondito in sede di AIA gli aspetti relativi alla compatibilità urbanistica dell'impianto e dunque anzitutto la sua localizzazione.

Risultava, pertanto, evidentemente infondato il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente contestava la presunta incompetenza della pronunzia negativa in sede di AIA circa la localizzazione dell'impianto, muovendo dal presupposto non condivisibile secondo cui la questione sarebbe stata ormai definita positivamente in sede di VIA.

Si evidenziava inoltre che la variante urbanistica prevista dall'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 non potesse trovare applicazione ove la stessa risultasse in contrasto - come nel caso di specie - con le disposizioni localizzative di cui al PRGRS.

L'impianto della società **Fer Live** aveva un evidente problema di collocazione, poiché si poneva in contrasto con le norme ed i principi del PRGRS.

Si rimarcava poi come i pareri favorevoli acquisiti in fase di VIA non avessero alcuna rilevanza nella fase procedimentale relativa all'AIA e che la Pubblica Amministrazione non fosse tenuta a motivare il diniego replicando espressamente alle controdeduzioni dell'impresa proponente a fronte di un'insanabile contrasto delle rispettive posizioni ed alla inderogabilità dei vincoli localizzativi di cui al PRGRS; che in definitiva il ricorso era pertanto inammissibile, perché la

società **Fer Live** impugnava in via subordinata il PRGRS della Regione Puglia (DGR n. 2668/2009), ma non notificava il ricorso all'ente che aveva adottato il PRGRS, e cioè la Regione Puglia.

Con atto pervenuto in Segreteria in data 3.11.2015, si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Bari, quale Ente subentrante alla Provincia di Bari a far data dal 1.1.2015, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le relative funzioni, ribadendo ed ampliando le contestazioni di merito ai motivi di ricorso introdotti dalla società **Fer Live S.r.l.**

All'udienza pubblica del 23.3.2016, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

Come chiaramente messo in luce dalle Amministrazioni resistenti, l'avvenuta omessa notifica del ricorso introduttivo alla Regione Puglia struttura un limite processuale invalicabile ad una valutazione di ammissibilità del ricorso nel caso di specie.

Il punto nodale della controversia è costituito dal divieto di localizzazione dell'impianto e della annessa discarica in area non industriale, ma agricola, ai sensi del PRGRS della Regione Puglia, oltre che in area classificata come Ambito Territoriale Esteso di tipo C del PUTT/Puglia.

L'impugnato diniego di AIA, alla luce della sua inequivocabile motivazione, configura un mero atto applicativo del PRGRS, il quale, rispetto al primo, costituisce l'atto generale presupposto che in esso trova la sua applicazione e che avrebbe dovuto essere impugnato congiuntamente allo stesso, al fine di costituire il presupposto processuale per l'auspicata accoglimento della domanda di annullamento.

Malgrado l'impugnativa in via subordinata del PRGRS così come svolta nell'ultima parte del ricorso introduttivo, il gravame così come strutturato non è stato notificato alla Regione Puglia, da considerarsi viceversa come parte necessaria del presente giudizio, nella qualità di Pubblica Amministrazione che ha emanato l'atto impugnato ex art. 41, comma 2, c.p.a..

Tanto conduce in modo direttamente consequenziale alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica. A poco vale rilevare come in merito alle doglianze relative al PRGRS di cui alla DGR 2668/2009 della Regione Puglia si sia maturato nelle more - in tesi di parte ricorrente - un sopravvenuto difetto di interesse, in conseguenza dell'annullamento del detto PRGRS limitatamente all'art. 15 (localizzazione degli impianti), quale conseguenza delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 2683/2013 e 2432/2014, oltre che a seguito della DGR n. 819/2015 di aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia.

Deve sul punto osservarsi come il provvedimento impugnato si sia formato integralmente sotto la piena vigenza del quadro normativo preesistente tanto alla DGR n. 819/2015, quanto alle citate sentenze del Consiglio di Stato.

Anche a fronte dei mutamenti normativi sopra evidenziati - in assenza di un del tutto eventuale e puramente discrezionale percorso di revisione in autotutela del provvedimento impugnato - lo stesso resta pienamente legittimo ed inoppugnabile, in quanto se parte ricorrente dichiara di aver perso l'interesse ad una valutazione delle doglianze relative al PRGRS di cui alla DGR 2668/2009, le Amministrazioni resistenti non vedono minimamente intaccato il loro interesse alla stabilità dell'assetto provvedimentale della questione in esame, così come stabilizzatosi nel provvedimento in oggetto.

Nel merito, le doglianze che lamentano l'illegittimità del diniego AIA per errata e travisata interpretazione del PRGRS non sono fondate e, pertanto, non possono essere accolte.

Deve preliminarmente ribadirsi che, nel caso di specie, la VIA era stata emanata con l'espressa riserva, formulata dal Comune di Bitonto, di valutare in modo più approfondito in sede di AIA gli aspetti relativi alla compatibilità urbanistica dell'impianto e, quindi, anzitutto la sua localizzazione.

Tale riserva, ove dal punto di vista di parte ricorrente fosse stata ritenuta lesiva dei propri diritti ed interessi - come probabilmente era, avendo determinato l'effetto di posticipare in sede di AIA valutazioni che avrebbero dovuto essere adottate nella competente sede di VIA - avrebbe dovuto formare oggetto di apposita impugnazione, che, viceversa, non risulta esservi stata.

Parimenti prive di pregio sono le doglianze svolte dal ricorrente, volte a stigmatizzare il comportamento della Provincia di Bari, la quale non avrebbe tenuto conto dei pareri favorevoli acquisiti nel corso del procedimento, ritenendo l'intervento in questione non localizzabile nell'area prescelta.

Deve sul punto ribadirsi che, anche all'esito dell'integrale valutazione delle controdeduzioni presentate dalla società ricorrente ex art. 10 bis L. n. 241/1990, il vincolo esistente sull'area (Ambito Territoriale Esteso di tipo C del PUTT/Puglia) costituiva un ostacolo oggettivo di tipo invalicabile ed escludente al rilascio di una AIA favorevole.

Se poi, come evidenziato dalla ricorrente, sulla base del nuovo PPTR della Regione Puglia sull'area d'interesse della **Fer Live S.r.l.** non risulterebbe esservi all'attualità alcun ulteriore vincolo, tale dato non intacca la legittimità del provvedimento impugnato per come adottato sulla base dell'assetto normativo *pro tempore* **in vigore all'epoca in cui fu emanato il provvedimento impugnato.**

Deve evidenziarsi poi l'infondatezza di tutte le argomentazioni strutturate da parte ricorrente per far risaltare l'asserito contrasto fra il diniego AIA, da un lato, e il D.Lgs. n. 36/2003 e l'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, dall'altro.

Può, in proposito, anzitutto ribadirsi che l'art. 196 D.Lgs. n. 152/2006 privilegia in modo testuale, diretto, oltre che del tutto razionale, le aree industriali per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Se il successivo art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 prevede che l'approvazione del progetto di un nuovo impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti, anche pericolosi, costituisca, ove occorra, automatica variante allo strumento urbanistico, ciò non può condurre a far ritenere che l'ordinamento incentivi e supporti la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti speciali in area agricola.

Se la destinazione agricola non è di massima ostativa alla realizzazione di impianti di smaltimento (cfr. *inter plures* Cons. Stato, Sez. V, 1.10.2010, n. 7243) è altrettanto vero che lo spazio della ampia discrezionalità amministrativa in materia può e deve esercitarsi anche in senso negativo per il ricorrente, ove vengano ritenute prevalenti ragioni di tutela del paesaggio e del territorio locale, peraltro previamente formalizzate in disposizioni specifiche di natura vincolistica.

Né vale rilevare come, nel caso di specie, vi possa essere stata una violazione dell'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 ad opera della disciplina pianificatoria di rango secondario.

Come chiaramente messo in luce dalle difese delle Amministrazioni resistenti, il PRGRS della Regione Puglia ed il PUTT/P non potevano certo essere ignorati dalla Provincia di Bari nella elaborazione dell'*iter* decisionale che ha condotto al provvedimento negativo impugnato.

Il loro eventuale contrasto con norma di rango primario avrebbe dovuto divenire oggetto di apposita formale impugnazione che, come visto sopra, non vi è stata, a causa dell'omessa notifica del ricorso introduttivo nei confronti della Regione Puglia.

Ne consegue che le relative doglianze risultano in parte inammissibili ed in parte infondate.

Altrettanto inconferenti sono altresì le critiche al provvedimento impugnato fondate sugli artt. 179 e 181 del D.Lgs. n. 152/2006.

La natura, per certi versi, programmatica delle norme in parola non esime da una valutazione specifica del contesto territoriale dove avrebbe dovuto essere impiantata la discarica annessa all'impianto di trattamento, funzionale all'attività di recupero dei rifiuti da avviare a successivo riciclo e commercializzazione.

In conclusione, ritenute pienamente condivisibili le motivazioni delle difese delle Amministrazioni resistenti per come sopra epitomate ed integrate, il ricorso introduttivo resta in parte inammissibile ed in parte infondato.

Tenuto conto della assoluta peculiarità del caso di specie, oltre che dell'elevato tecnicismo degli aspetti contenziosi della vicenda in esame, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Referendario

Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)